

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Franco Massi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOGGIA PASQUALE SEGUIDO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CATANIA EMANUELE SEGUIDO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHINELLATO MATTEO SEGUIDO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. MONZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. ASTA ANTONINO SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/MANTOVA DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Calcio di Monza (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARITATO PIERGIUSEPPE SEGUITO GARA LUMEZZANE/VICENZA CALCIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete